2025/2156

27.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2156 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 per quanto riguarda l'approvazione dell'inserimento dei porti nell'elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 della Commissione ([2]) ha approvato l'elenco iniziale dei porti che soddisfano le condizioni per l'applicazione della deroga ai margini di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo.

(2) Conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione ([3]), la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di inserimento di due porti situati nel suo territorio, vale a dire i porti di Santa Eugenia de Ribeira e La Puebla del Caramiñal, nell'elenco dei porti approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/897.

(3) Sulla base delle informazioni e degli elementi di prova presentati dalla Spagna nella domanda, la Commissione, dopo aver effettuato la valutazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, ha constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui al capo II di tale regolamento di esecuzione per ciascun porto che si propone di inserire nell'elenco.

(4) In base alle informazioni presentate dalla Spagna, i porti di Santa Eugenia de Ribeira e La Puebla del Caramiñal soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 per poter essere inseriti nell'elenco dei porti dell'Unione. In particolare, questi porti sono dotati di pese a ponte e dispongono di sistemi con attrezzature per garantire una pesatura corretta di tutte le catture di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474.

(5) Nello specifico, sebbene non siano dotati di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza con telecamere a circuito chiuso (CCTV) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474, i porti dispongono di procedure per consentire alle autorità competenti di monitorare la correttezza del processo di pesatura per ogni sbarco e trasbordo delle catture di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009, garantendo un livello di correttezza e affidabilità equivalente a quello di un sistema di monitoraggio elettronico.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 della Commissione, del 15 maggio 2025, che approva l'inserimento dei porti nell'elenco a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 (GU L, 2025/897, 16.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/897/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda la deroga al margine di tolleranza nella stima delle catture per gli sbarchi e i trasbordi non sottoposti a cernita nell'ambito della piccola pesca pelagica, della pesca industriale e della pesca dei tonnidi tropicali con cianciolo (GU L, 2024/1474, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1474/oj).

(6) Sulla base delle informazioni presentate, i porti che la Spagna propone di inserire nell'elenco dovrebbero pertanto essere approvati e inseriti nell'elenco dei porti di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2025/897,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/897, sono inserite nell'elenco dei porti approvati a norma del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1474 le voci seguenti:

Nome del porto inserito nell'elenco	Luogo	Unione/Paese terzo	Stato membro richiedente
«Santa Eugenia de Ribeira (ESSNI)	Spagna	Unione	Spagna
La Puebla del Caramiñal (ESLPC)	Spagna	Unione	Spagna».